

REGOLAMENTO (CEE) N. 2237/83 DELLA COMMISSIONE**del 4 agosto 1983****che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia ⁽⁴⁾ in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 2143/83 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento (CEE) n. 2143/83 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1418/76, e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75 ⁽⁶⁾, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2143/83, sono modificate conformemente agli importi ripresi nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 agosto 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU n. L 206 del 30. 7. 1983, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 agosto 1983, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni
11.01 C (I)	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso	87,18
11.01 C (II)	Farina d'orzo che non figura al numero 11.01 C (I)	—
11.01 D (I)	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,8 % in peso, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale a 11 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva	117,43
11.01 D (II)	Farina d'avena che non figura al numero 11.01 D (I)	—
11.01 E (I)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,8 % in peso	57,97
11.01 E (II)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso	—
11.01 E (III)	Farina di granturco che non figura al numero 11.01 E (I) e (II)	—
11.01 F	Farina di riso	—
11.02 A III (a)	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, rapportato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso	90,09
11.02 A III (b)	Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 11.02 A III (a)	—
11.02 A IV (a)	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore o uguale a 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva	117,43
11.02 A IV (b)	Semole e semolini d'avena che non figurano al numero 11.02 A IV (a)	—
11.02 A V (a)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,6 % in peso (1)	74,54
11.02 A V (b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso (1)	57,97
11.02 A V (c)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (1)	49,69
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	—
11.02 B I a) 1 (aa)	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso (2)	87,18
11.02 B I a) 1 (bb)	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), che non figurano al n. 11.02 B I a) 1 (aa) (2)	—
11.02 B I a) 2 (aa)	Avena spuntata	—

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	Nomenclatura a testo semplificato	(ECU/t) Ammontare delle restituzioni
11.02 B I a) 2 bb) (11)	Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva ⁽²⁾	104,38
11.02 B I a) 2 bb) (22)	Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati) che non figurano al numero 11.02 B I a) 2 bb) (11) ⁽²⁾	—
11.02 B I b) 1 (aa)	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso (detti « Grütze » o « Grutten ») ⁽²⁾	87,18
11.02 B I b) 1 (bb)	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano al numero 11.02 B I b) 1 (aa) (detti « Grütze » o « Grutten ») ⁽²⁾	—
11.02 B I b) 2 (aa)	Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva (detti « Grütze » o « Grutten ») ⁽²⁾	110,91
11.02 B I b) 2 (bb)	Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano sotto il numero 11.02 B I b) 2 (aa) (detti « Grütze » o « Grutten ») ⁽²⁾	—
11.02 B II a) (1)	Cereali mondati di frumento (grano) (decorticati o pilati) non tagliati o spezzati ⁽²⁾	—
11.02 B II c) (1)	Cereali di granturco, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,6 % in peso (detti « Grütze » o « Grutten ») ⁽²⁾	62,12
11.02 C III (a)	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) — prima categoria ⁽³⁾	116,24
11.02 C III (b)	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) — seconda categoria ⁽³⁾	92,99
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena ⁽³⁾	—
11.02 D I	Cereali solamente spezzati di frumento	36,00
11.02 D II	Cereali solamente spezzati di segala	36,00
11.02 E I b) 1 (aa)	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso	87,18
11.02 E I b) 1 (bb)	Fiocchi d'orzo che non figurano al numero 11.02 E I b) 1 (aa)	—
11.02 E I b) 2 (aa)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale al 12 % ed in cui la perissodasi è resa praticamente inattiva	130,48
11.02 E I b) 2 (bb)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è uguale o superiore allo 0,1 % ed inferiore all'1,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale al 12 % ed in cui la perissodasi è praticamente resa inattiva	104,38
11.02 E I b) 2 (cc)	Fiocchi d'avena che non figurano ai numeri 11.02 E I b) 2 (aa) e 11.02 E I b) 2 (bb)	—
ex 11.02 E II c) (1)	Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,7 % in peso	66,26

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni (ECU/t)
ex 11.02 E II c) (2)	Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso	53,83
ex 11.02 E II c) (3)	Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso	—
11.02 E II d) 1	Fiocchi di riso	—
11.02 F III	Agglomerati (« Pellets ») di orzo	—
11.02 F IV	Agglomerati (« Pellets ») di avena	—
11.02 F V	Agglomerati (« Pellets ») di granturco	—
11.02 G I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	14,52
11.02 G II	Germi di cereali, diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati	10,35
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	103,38
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano) presentato sotto forma di farina	103,45
11.08 A I	Amido di granturco ⁽⁵⁾	35,42
11.08 A II	Amido di riso ⁽⁵⁾	52,23
11.08 A III	Amido di frumento (grano) ⁽⁵⁾	66,64
11.08 A IV	Fecola di patate ⁽⁶⁾	35,42
11.08 A V	Amido di cereali diversi dal granturco, dal riso e dal frumento (grano) e fecola diversa dalla fecola di patate ⁽⁵⁾	—
11.09 A	Glutine di frumento, allo stato secco, il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore all'82 % in peso ($N \times 6,25$)	81,18
17.02 B II a)	Glucosio e malto-destrina diversi dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata ⁽⁴⁾	46,20
17.02 B II b)	Malto-destrina e sciroppo di malto-destrina, glucosio e sciroppo di glucosio contenenti allo stato secco, in peso, meno di 99 % di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata ⁽⁴⁾	35,42
17.02 F II a)	Zuccheri e melassi, caramellati, diversi dagli zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio, in polvere, anche agglomerata	48,40
17.02 F II b)	Zuccheri e melassi, caramellati, diversi dagli zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio, presentati sotto forma diversa da quella di polvere	33,66
21.07 F II	Sciroppo di glucosio e sciroppo di malto-destrina, aromatizzati o colorati	35,42
23.02 A I a)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 35 % in peso	12,61
23.02 A I b) 2	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore a 45 % in peso	12,61
23.02 A II a)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	12,61
23.02 A II b)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura e di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero 23.02 A II a)	12,61
23.03 A I	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore al 63 % in peso ($N \times 6,25$)	17,60

-
- (¹) Beneficiano della restituzione all'esportazione le semole ed i semolini di granturco
- che hanno una percentuale non superiore al 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 micron;
 - che hanno una percentuale inferiore al 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 micron.
- (²) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag. 46).
- (³) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag. 46).
- (⁴) Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I beneficia, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, della stessa restituzione all'esportazione prevista per il prodotto di cui alla sottovoce 17.02 B II.
- (⁵) La restituzione all'esportazione è concessa per i prodotti di cui alla presente sottovoce tariffaria aventi un tenore in peso di amido uguale o superiore all'85 %.
- (⁶) La restituzione all'esportazione è concessa per i prodotti di cui alla presente sottovoce tariffaria aventi un tenore in peso di amido uguale o superiore al 78 %.
-